

Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria dell'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO
SOSTENIBILE (ENEA) per gli esercizi 2013-2014

Relatore: Consigliere Francesco Targia

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 12/2016**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell’adunanza del 16 febbraio 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 aprile 1961, con il quale l’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (già Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell’Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2013-2014 nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Commissario e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell’articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Francesco Targia e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle due Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ENEA per gli esercizi 2013-2014;

considerato che dall’esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2013-2014 è emerso che:

l’ente risulta in gestione commissariale dal 2009;

nonostante il richiamato articolo 37 della legge n. 99 del 2009 facesse riferimento a un commissario e due sub commissari e, quindi, ad una struttura commissariale, non risultano ad oggi nominati i due sub commissari in sostituzione di quelli dimessisi, rimasti, peraltro, privi di deleghe e sui quali il Collegio dei revisori ebbe a sollevare perplessità in ordine alla sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013;

il Ministro dello sviluppo economico con decreto del 23 aprile 2015 ha nominato il Collegio dei revisori dell’Agenzia, nonostante non risulti ancora emanato il decreto interministeriale di individuazione, tra l’altro, delle specifiche funzioni, degli organi di amministrazione e di controllo, previsto dal richiamato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, con il conseguente instaurarsi di un contenzioso che, allo stato, ha portato, a seguito dell’ordinanza del

TAR Lazio dei 15-16 settembre 2015, che ha sospeso l'efficacia del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 aprile 2015, al reinsediamento del precedente Collegio dei revisori;

nel corso del 2015 il Commissario ha intrapreso un processo di ridefinizione del modello organizzativo dell'Agenzia che, pur riprendendo il modello dipartimentale previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente ENEA del 31 marzo 2006, n.165, presenta sostanziali differenze rispetto al modello stesso, peraltro, già più volte modificato nel periodo di commissariamento;

ad oggi non risultano effettuati i versamenti al bilancio dello Stato, di competenza dell'anno 2014, derivanti dagli adempimenti di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 (articolo 6, commi 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14) e alla legge n. 228 del 2012 e che, solo a seguito di rilievo del Collegio dei revisori, l'Agenzia ha predisposto apposita variazione al bilancio di previsione 2015 per far fronte agli obblighi di versamento dei risparmi derivanti dalla riduzione del Fondo per la contrattazione integrativa relativa per gli anni dal 2009 al 2013 (riduzione prevista dall'articolo 67, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008), ma non risultano effettuati ad oggi i relativi versamenti;

l'avanzo finanziario per l'esercizio 2014 è pari ad euro 22.282.451 rispetto ad un disavanzo finanziario pari ad euro 1.826.619 registrato nel 2013;

il conto economico 2014 chiude con un risultato di esercizio positivo pari a 6.232.726 euro a fronte di un disavanzo di 4.743.172 euro del 2013;

il netto patrimoniale presenta per il 2014 una consistenza pari ad euro 817.326.641 in aumento di 6.232.726 euro suddetto patrimoniale del 2013 (0,77 per cento) per effetto del risultato positivo del conto economico;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi, del Commissario e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2013-2014 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi, del Commissario e di revisione – dell'ENEA – Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per gli esercizi 2013-2014.

L'ESTENSORE
f.to Francesco Targia

IL PRESIDENTE
f.to Enrica Laterza

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)
PER GLI ESERCIZI DAL 2013 AL 2014*

SOMMARIO

Premessa. – 1. Quadro ordinamentale. – 2. Gli Organi. – 2.1. Il Commissario e i sub Commissari. – 2.2. Il Collegio dei revisori. – La struttura organizzativa e le risorse umane. – 3.1. La struttura organizzativa. – 3.2 Dotazione organica e consistenza del personale. – 3.3. Costo del personale. – 3.4. Piano della *performance*, anticorruzione e trasparenza. – 4. Le riduzioni di spesa per beni e servizi e del fondo per la contrattazione integrativa. – 5. L'attività istituzionale. – 6. I risultati contabili della gestione. – 6.1. I conti consuntivi 2013 e 2014. – 6.1.1. Il rendiconto finanziario. – 6.1.2. La gestione delle entrate. – 6.1.3. La gestione delle uscite. – 6.1.4. Contabilità speciali e partite di giro. – 6.1.5. La gestione dei residui. – 6.1.6. La gestione di cassa. – 6.1.7. Il conto economico. – 6.1.8. Lo stato patrimoniale. – 6.1.9. Il risultato di amministrazione. – 6.2. Le partecipazioni. – 6.3. Il bilancio dell'attività commerciale di Enea. – 7. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'art. 12 della medesima legge, sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie - ENEA relativamente agli esercizi 2013 e 2014, nonché sulle vicende di maggior rilievo sino a data odierna. La precedente relazione, riguardante gli esercizi 2011 e 2012, è pubblicata in Atti parlamentari - XVI legislatura - Doc. XV, n. 195

1. Quadro ordinamentale

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché, in materia di energia" ha previsto la soppressione, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente.

L'Agenzia ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e allo sviluppo economico sostenibile che opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dalla legge istitutiva e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il citato articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha previsto inoltre, che *"Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche"*.

Da ultimo, l'art. 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha modificato sostanzialmente il meccanismo previsto per il superamento della gestione commissariale e la piena operatività dell'Agenzia, assegnando al nominando consiglio di amministrazione il compito di redigere lo statuto ed il regolamento dell'Agenzia.

Ciò premesso va evidenziato che nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 non è stato adottato l'allora previsto decreto interministeriale e che alla data odierna non risulta nominato il consiglio di amministrazione, con la conseguenza che il processo di riforma, iniziato oltre sei anni fa, non ha avuto compiuta attuazione, con inevitabili riflessi negativi sulla funzionalità dell'Agenzia.

Alla data odierna il decreto non risulta ancora adottato, con la conseguenza che il processo di riforma, iniziato oltre sei anni fa, non ha avuto compiuta attuazione, con inevitabili riflessi negativi sulla funzionalità dell'Agenzia.

2. Gli Organi

2.1 Il Commissario e i sub Commissari

Il richiamato articolo 37, della legge 23 luglio 2009, n.99, al punto 5 prevede che “*Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari*”.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 settembre 2009 è stato nominato il primo Commissario dell’Agenzia, con i poteri già intestati agli organi di amministrazione e al Direttore generale del soppresso Ente e i due sub commissari.

Dopo alcune proroghe, con decreti del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto e del 2 ottobre 2014 sono stati nominati, rispettivamente, il Commissario in carica e i due sub commissari, successivamente dimessisi in data 29 aprile 2015¹ (ai quali, peraltro, il Commissario non ha attribuito alcuna delega).

Da ultimo, con decreto del 21 luglio 2015 del Ministro dello sviluppo economico, il Commissario in carica è stato prorogato per ulteriori dodici mesi, mentre non risultano nominati i due sub commissari in sostituzione di quelli dimissionari.

Al riguardo si fa presente che, da agosto 2014 e fino a dicembre 2015, i provvedimenti adottati dal Commissario con i poteri del consiglio di amministrazione sono stati assunti senza la convocazione di apposite riunioni alla presenza del Collegio dei revisori e del magistrato della Corte dei conti delegato al controllo².

Con decreto 16 aprile 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stata determinata l’indennità annua lorda spettante al Commissario (euro 175.000) e ai sub commissari (euro 50.000). L’indennità individuale di presenza

¹ Con riferimento alla nomina dei due sub commissari e alle successive dimissioni va evidenziato che il Collegio dei revisori con i verbali del 24 ottobre 2014 e del 2 dicembre 2014 ha rappresentato la possibile sussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013, dei due sub commissari. In particolare, il Collegio, nel verbale del 2 dicembre 2014, ha rappresentato la necessità di acquisire “*apposito parere dirimente da parte delle Amministrazioni vigilanti nonché dell’Autorità Nazionale Anticorruzione*”. Richiesta di parere formulata in data 8 gennaio 2015 dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed inoltrata al Ministero dello sviluppo economico e all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Con nota del 30 aprile 2015 il Commissario ha comunicato al Presidente dell’ANAC che i due sub commissari, con nota del 29 aprile 2015, hanno rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni al Ministro dello sviluppo economico. Con la conseguenza che, a giudizio del Commissario, come specificato nella nota, sarebbe venuta meno la “*presunta condizione di incompatibilità sollevata nei confronti delle relative nomine ministeriali*”.

² Al riguardo il Collegio dei revisori, nelle sedute del 29 gennaio e 30 settembre 2015 (verbali nn. 1/2015 e 13/2015), ha formulato appositi rilievi.

è, invece, fissata nella misura di euro 93,00 lordi per ciascuna riunione degli organi istituzionali, nel limite di un gettone al giorno³.

Tutte le indennità, subiscono in sede di liquidazione una decurtazione del 10 per cento effettuata in applicazione dell'articolo 6 comma 3 del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

2.2 Il Collegio dei revisori

Il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, all'articolo 1, comma 23 *octiesdecies*, lettera e) stabilisce *“che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA -, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia”*.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 è stato differito al 31 dicembre 2011 il termine di cessazione delle funzioni del Collegio dei revisori già operante all'ENEA.

Successivamente il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 126, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'articolo 18 ha previsto che: *“... fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia”*

Con nota del 28 aprile 2015, pervenuta all'Agenzia in data 30 aprile 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso il decreto del 23 aprile 2015 di nomina del Collegio dei Revisori dell'Agenzia.

Il predetto Collegio si è insediato in data 21 maggio 2015.

Con decreto del 21 luglio 2015 del Ministro dello sviluppo economico è stato, poi, nominato un membro supplente del Collegio dei Revisori in sostituzione di quello nominato con decreto del 23 aprile 2015.

³ Con nota del 4 novembre 2014 uno dei due sub commissari poi dimessosi ha rinunciato al compenso previsto, mentre l'altro sub commissario nel rinunciare al compenso ha chiesto che lo stesso venisse riversato all'Amministrazione di appartenenza.

In data 30 settembre 2015, a seguito dell'ordinanza del TAR Lazio dei 15-16 settembre 2015, che ha sospeso l'efficacia del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 aprile 2015, si è reinsediato il precedente Collegio dei revisori.

Nulla è stato innovato nel periodo quanto ai compensi del Collegio; in dettaglio le indennità, dal 2008, ammontano a € 20.658 per il Presidente del Collegio dei Revisori; ad € 17.560 per i componenti effettivi ed a € 3.502 per i supplenti.

E' rimasto inalterato l'importo di € 93,00 lordi relativo ai gettoni di presenza per ciascuna riunione nel limite di un gettone al giorno.

Tutte le indennità, a seguito del disposto dell'articolo 1 comma 58 della legge 266/2005, subiscono in sede di liquidazione una decurtazione del 10 per cento, un'ulteriore riduzione, di pari misura, è effettuata in applicazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010.